

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del 28-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PEF 2021 (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:30, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	CRUCIANI DAVIDE	P
LIBERATI PISANA	P	SANTONI ROBERTO	A
QUINTOZZI MARIA TERESA	P	INNAMORATI RICCARDO	A
FELICI TAINO	P	CARDENA' VERONICA	P
STORTONI LEONARDO	A	CONCETTI ARISTIDE	A
QUINTILI BENITO	P	VITTORI ENRICO	P
ARMELLINI MARCO	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto, predisposto dal Responsabile del competente servizio;

Ritenuto di deliberare in merito alla sua approvazione;

Visto l'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Preso atto della relazione del Sindaco - presidente, espositiva dei contenuti del provvedimento;

Con 9 voti favorevoli resi in forma palese, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

Di considerare il documento istruttorio parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della sua motivazione (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii).

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato dalla competente Ata 4 della Provincia di Fermo.

Di approvare le tariffe TARI - Anno 2021 - riportate nel prospetto seguente:

<i>Categoria</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Parte Fissa €/Mq</i>	<i>Parte Variabile</i>
Domestica 1 occupante	T0001	0,82	1,00	0,30	69,14.
Domestica 2 occupanti	T0002	0,92	1,78	0,34	123,08
Domestica 3 occupanti	T0003	1,03	2,02	0,38	139,67
Domestica 4 occupanti	T0004	1,10	2,20	0,40	152,12
Domestica 5 occupanti	T0005	1,24	2,90	0,43	200,52
Domestica 6 occupanti o più	T0006	1,30	3,40	0,44	235,09
Pertinenza Domestica 1 occupante	T0011	0,82	1,00	0,30	---
Pertinenza Domestica 2 occupanti	T0012	0,92	1,78	0,34	---
Pertinenza Domestica 3 occupanti	T0013	1,03	2,02	0,38	---
Pertinenza Domestica 4 occupanti	T0014	1,10	2,20	0,40	---

Pertinenza Domestica 5 occupanti	T0015	1,24	2,90	0,43	---
Pertinenza Domestica 6 occupanti	T0016	1,30	3,40	0,44	---

2021 - Tariffe per Utenze Non Domestiche					
Categoria	Tariffa	Kc	Kd	Fissa €/Mq	Variabile
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	T0101	0,66	2,93	0,24	0,38
2.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	T0102	0,85	7,20	0,31	0,94
3.Stabilimenti balneari	T0103	0,62	3,65	0,22	0,48
4.Esposizioni, autosaloni	T0104	0,49	3,36	0,18	0,44
5.Alberghi con ristorante	T0105	1,02	8,66	0,37	1,13
6.Alberghi senza ristorante	T0106	0,85	6,55	0,31	0,85
7.Case di cura e riposo	T0107	0,96	8,20	0,35	1,07
8.Uffici, agenzie, studi professionali	T0108	1,09	8,25	0,39	1,07
9.Banche ed istituti di eredità	T0109	0,53	4,52	0,19	0,59
10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	T0110	1,10	8,04	0,40	1,05
11.edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	T0111	1,20	8,69	0,43	1,13
12.Attività artigianali tipo botteghe	T0112	1,00	5,75	0,36	0,75
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	T0113	1,19	7,82	0,43	1,02
14.Attività industriali con capannoni di produzione	T0114	0,88	3,57	0,32	0,46
15.Attività artigianali di produzione beni specifici	T0115	1,00	4,47	0,36	0,58
16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	T0116	5,01	42,56	1,81	5,54
17.Bar, caffè, pasticceria	T0117	3,83	32,52	1,39	4,23
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	T0118	1,91	16,20	0,69	2,11
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	T0119	1,13	9,60	0,41	1,25
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	T0120	6,58	55,94	2,38	7,28
21.Discoteche, night-club	T0121	1,00	8,51	0,36	1,11

-Di dare atto che la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche (TV) sarà ridotta direttamente in fattura e quantificata in base alle percentuali di seguito indicate per tutte le attività come inquadrare nella categoria Tari di appartenenza, sulla base del presupposto che, oltre alla minore produzione di rifiuti considerata nella deliberazione Arera n. 158/2020, si debba tenere nella giusta considerazione anche l'impatto economico/sociale determinato dalla chiusura forzata e dei suoi effetti successivi in termini di obblighi e diverse attitudini dei mercati specifici, limitandosi a non agevolare le attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria:

2021 – Riduzione della parte variabile delle Tariffe per Utenze Non Domestiche			
Categoria	Tariffa	Riduz %	Variab. €/mq
6 - Alberghi senza ristorante	T0106	-100	0,85
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e <u>Per le sole attività di abbigliamento, fotografi e vendita produzioni artistiche</u>	T0110	-100	1,05
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze <u>Per le sole attività di oreficeria e gioielleria</u>	T0111	-100	1,13
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) <u>Per le sole attività di parrucchiere, estetiste</u>	T0112	-100	0,75
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	T0116	-100	4,93
17 - Bar, caffè, pasticceria	T0117	-100	3,77

Di dare atto che il costo complessivo stimato delle agevolazioni di cui al punto precedente trova copertura con le risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021 (Sostegni-bis), previste nel corrente bilancio di previsione e le corrispondenti riduzioni saranno applicate dall'Ufficio in sede di bollettazione Tari 2021.

Di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :

acconto : 30 settembre 2021;

saldo: 02 dicembre 2021

Di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, sarà applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Di comunicare il presente atto all'ATA competente.

Di inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio, e con la stessa votazione riportata in premessa, accertata e proclamata dal Sindaco-Presidente,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 52, comma 1, del d. LG. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006, che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Visti:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

Visti:

- l'articolo 107 comma 5 del DL. 18/2020, conv. con modificazioni dalla L. 27/2020 che ha previsto per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- la Deliberazione di Consiglio n.7 del 03.04.2020 con la quale questo Ente ha confermato, ai sensi dell'art.107 comma 5 del DL 18/2020, per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti /TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio n.8 del 22.02.2019;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2014 e s.m.i., compresa quella all'ordine del giorno della presente seduta consiliare;

Visti i Piani Finanziari:

- dell'anno 2020 validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito n.4 con deliberazione n. 1 assunta in data 30/12/2020;
- dell'anno 2021 validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito n.4 con Deliberazione assunta in data 17/06/2021 che prevede entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita stabilito per € 331.235 (di cui Tv riclassificata € 236.703 e Tf riclassificata € 94.531), con provvedimenti assunti in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendenti lo schema dei costi complessivi 2020 e 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

Dato atto che il conguaglio ex art. 107, comma 5, del Dl. n. 18/2020 esposto nel PEF 2020 da recuperare nella tariffa 2021, suddiviso in parte fissa e parte variabile, è inserito in "Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TV" (per € 19.382) e "Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TF" (per € -17.984) del PEF 2021.

Considerato che:

- sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2021, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Rilevato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Osservato che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica;

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte dall'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e dal citato Regolamento TARI;

Tenuto conto che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive e commerciali valevoli per l'anno 2020 ma - a seguito del protrarsi di tali circostanze - adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

Ricordato che l'art. 6 D.L. 73/2021 "Sostegni bis" in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle predette attività economiche, la cui ripartizione è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021
;

Rilevata la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

Valutata la possibilità, concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

Confermata la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

Ritenuto, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, e pertanto di disporre, a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza, l'esenzione totale della parte variabile della Tari, come di seguito meglio dettagliato:

- *Cat.6 alberghi senza ristorante* **rid. 100% parte variabile**
- *Cat.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli*
Per le sole attività di abbigliamento, fotografi e vendita produzioni artistiche **rid. 100% parte variabile**
- *Cat.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*
Per le sole attività di oreficeria e gioielleria **rid. 100% parte variabile**

- Cat.12 *Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)*

Per le sole attività di parrucchiere, estetiste **rid. 100% parte variabile**

- Cat.16 *ristoranti* **rid. 100% parte variabile,**

- Cat.17 *bar, caffè, pasticcerie* **rid. 100% parte variabile,**

Le riduzioni di cui al precedente comma verranno applicate d'ufficio direttamente in fattura, all'interno dell'importo dovuto sulla base delle tariffe stabilite per l'anno 2021.

Preso atto che la spesa per l'erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività, determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti - TARI 2021, trova copertura con le risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021 (Sostegni-bis), l'eventuale somma residua del predetto fondo, in fase di assegnazione definitiva, verrà utilizzata per concedere agevolazioni tari alle utenze non domestiche che hanno registrato un calo dell'attività e del relativo fatturato connesso all'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

Ritenuto, per le utenze domestiche, di attivare un contributo per le famiglie in difficoltà economica che verrà emanato con apposito bando e che farà specifico riferimento all'ISEE;

Considerato che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Considerato che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

[
...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"

;

Visto l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 è pari ad € 331.235 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 94.531, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 236.703;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 03.04.2020, con la quale il Comune di Falerone ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in 1 anno nel piano finanziario dell'anno 2021;

Considerata inoltre la possibilità di effettuare ulteriori riduzioni della parte variabile per le utenze non domestiche, con contributo finanziato con fondi Covid, in relazione a quanto determinatosi nel paese a seguito dell'emergenza sanitaria;

Ritenuto opportuno fissare due rate per i pagamenti come segue:

- **acconto: 30 settembre 2021;**
- **saldo: 02 dicembre 2021;**

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- di dare atto che il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).
- di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati (Allegato A), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validati dalla competente Ata4 della Provincia di Fermo;
- di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

2021 - Tariffe per Utenze Domestiche					
Categoria	Tariffa	Ka	Kb	Parte Fissa €/Mq	Parte Variabile
Domestica 1 occupante	T0001	0,82	1,00	0,30	69,14.
Domestica 2 occupanti	T0002	0,92	1,78	0,34	123,08
Domestica 3 occupanti	T0003	1,03	2,02	0,38	139,67
Domestica 4 occupanti	T0004	1,10	2,20	0,40	152,12
Domestica 5 occupanti	T0005	1,24	2,90	0,43	200,52
Domestica 6 occupanti o più	T0006	1,30	3,40	0,44	235,09
Pertinenza Domestica 1 occupante	T0011	0,82	1,00	0,30	---
Pertinenza Domestica 2 occupanti	T0012	0,92	1,78	0,34	---
Pertinenza Domestica 3 occupanti	T0013	1,03	2,02	0,38	---
Pertinenza Domestica 4 occupanti	T0014	1,10	2,20	0,40	---
Pertinenza Domestica 5 occupanti	T0015	1,24	2,90	0,43	---
Pertinenza Domestica 6 occupanti	T0016	1,30	3,40	0,44	---

2021 - Tariffe per Utenze Non Domestiche					
Categoria	Tariffa	Kc	Kd	Fissa €/Mq	Variabile
1.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	T0101	0,66	2,93	0,24	0,38
2.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	T0102	0,85	7,20	0,31	0,94
3.Stabilimenti balneari	T0103	0,62	3,65	0,22	0,48
4.Esposizioni, autosaloni	T0104	0,49	3,36	0,18	0,44
5.Alberghi con ristorante	T0105	1,02	8,66	0,37	1,13
6.Alberghi senza ristorante	T0106	0,85	6,55	0,31	0,85
7.Case di cura e riposo	T0107	0,96	8,20	0,35	1,07
8.Uffici, agenzie, studi professionali	T0108	1,09	8,25	0,39	1,07
9.Banche ed istituti di credito	T0109	0,53	4,52	0,19	0,59
10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	T0110	1,10	8,04	0,40	1,05

11.edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	T0111	1,20	8,69	0,43	1,13
12.Attività artigianali tipo botteghe	T0112	1,00	5,75	0,36	0,75
13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	T0113	1,19	7,82	0,43	1,02
14.Attività industriali con capannoni di produzione	T0114	0,88	3,57	0,32	0,46
15.Attività artigianali di produzione beni specifici	T0115	1,00	4,47	0,36	0,58
16.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	T0116	5,01	42,56	1,81	5,54
17.Bar, caffè, pasticceria	T0117	3,83	32,52	1,39	4,23
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	T0118	1,91	16,20	0,69	2,11
19.Plurilicenze alimentari e/o miste	T0119	1,13	9,60	0,41	1,25
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	T0120	6,58	55,94	2,38	7,28
21.Discoteche, night-club	T0121	1,00	8,51	0,36	1,11

- di dare atto che la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche (TV) verrà ridotta direttamente in fattura e quantificata in base alle percentuali di seguito indicate per tutte le attività come inquadrare nella categoria Tari di appartenenza, sulla base del presupposto che, oltre alla minore produzione di rifiuti considerata nella deliberazione Arera n. 158/2020, si debba tenere nella giusta considerazione anche l'impatto economico/sociale determinato dalla chiusura forzata e dei suoi effetti successivi in termini di obblighi e diversi atteggiamenti dei mercati specifici, limitandosi a non agevolare le attività per le quali non è stata disposta la chiusura obbligatoria:

2021 – Riduzione della parte variabile delle Tariffe per Utenze Non Domestiche			
Categoria	Tariffa	Riduz %	Variab. €/mq
6 - Alberghi senza ristorante	T0106	-100	0,85
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e <u>Per le sole attività di abbigliamento, fotografi e vendita produzioni artistiche</u>	T0110	-100	1,05
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze <u>Per le sole attività di oreficeria e gioielleria</u>	T0111	-100	1,13
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) <u>Per le sole attività di parrucchiere, estetiste</u>	T0112	-100	0,75
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	T0116	-100	4,93
17 - Bar, caffè, pasticceria	T0117	-100	3,77

- di dare atto che il costo complessivo stimato delle agevolazioni di cui al punto precedente trova copertura con le risorse del fondo di cui all'art. 6 del D.l. 73/2021 (Sostegni-bis) previste nel corrente bilancio di previsione e le corrispondenti riduzioni verranno applicate dall'Ufficio in sede di bollettazione Tari 2021;

- di stabilire per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI :
 acconto : 30 settembre 2021;
 saldo: 02 dicembre 2021
- di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata all'ATO competente;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere,

SI PROPONE AL CONSIGLIO

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALTINI ARMANDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ALTINI ARMANDO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL Segretario Comunale
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. n. 7891 del 24-07-2021

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24-07-2021

IL Segretario Comunale
F.to ERCOLI PASQUALE

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 24-07-2021

IL Segretario Comunale
ERCOLI PASQUALE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24-07-21 al 08-08-21 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno 28-06-21:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 24-07-2021

IL Segretario Comunale
ERCOLI PASQUALE